



CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART.11 DELLA LEGGE N. 68/1999 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii., che ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

Visto, in particolare, l’art. 11 della predetta legge che prevede la possibilità, per il datore di lavoro soggetto alle assunzioni obbligatorie, di stipulare con la Provincia convenzioni aventi ad oggetto il programma per l’assolvimento dell’obbligo occupazionale e, in presenza delle condizioni necessarie, il programma di inserimento mirato;

Visto l’art. 7, comma 2 della citata legge, nella parte in cui prescrive che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni di persone con disabilità in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 29/1993, trasposto nell’art. 35 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che costituisce eccezione al predetto principio, al fine di attuare le finalità dell’inserimento mirato, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999 art. 7, comma 2 e dell’art. 7 punto 4 del DPR n. 333/2000;

Richiamato l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, relativo al reclutamento del personale e, in particolare:

- comma 1, lettera a), che dispone che l’assunzione nelle P.A. avviene tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno”,
- comma 1, lettera b), che dispone che “l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento è consentito, ai sensi della legislazione vigente, per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”,
- comma 3, lettere a) e b), che prescrive una adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, con l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

Vista la Direttiva n. 1/2019 avente ad oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di Collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999 n. 68 – Legge 23 novembre 1998 n. 407, Legge 11 marzo 2011 n. 25” che, al par. 4.5.2, prevede la possibilità di ricorrere alla convenzione ex art. 11 della legge n. 68/1999 per *“effettuare il reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso, per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo”,* richiamando *“l’attenzione dell’amministrazione a ricorrere a questo strumento come soluzione ultima e dunque residuale, attesa la sua straordinarietà e l’esigenza di salvaguardare l’interesse dell’amministrazione al buon andamento ed all’imparzialità [...]”;*

Considerato che il sistema convenzionale previsto dalla legge in parola intende contemperare le esigenze dei datori di lavoro con la necessità di inserimenti lavorativi stabili e condivisi e che prevede, altresì, la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dall’art. 14 della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- l'Accordo del 22 febbraio 2001, sancito dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province autonome, avente ad oggetto: "Accordo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni, di cui all'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ";
- l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie locali del 16 novembre 2006 avente ad oggetto "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- la L.R. n. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 854/2018 "Indirizzi per la gestione dei centri per l'impiego in Lombardia";
- D.G.R. n. 4611 del 23/06/2025 "Adozione dei nuovi criteri per l'elaborazione delle graduatorie per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/99";
- la deliberazione del Presidente n. 66 del 11/05/2026, con la quale è stato approvato altresì lo schema di convenzione ex art. 11 della legge 68/1999 per gli enti pubblici non economici;

tra

la Provincia di Cremona, c.f. 80002130195 (di seguito per brevità denominata "Provincia"), con sede legale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n. 17, rappresentata dalla dr.ssa Barbara Faroni, in qualità di Dirigente del Settore Lavoro e Formazione

e

il Comune di Cremona (c.f. 00297960197) con sede legale in Piazza del Comune n. 8, e relative sedi operative rappresentata dal dr. Fabio Scio, in qualità di Direttore del Settore Risorse Umane,

si conviene e si stipula quanto segue

art. 1

Il datore di lavoro si impegna a realizzare inserimenti lavorativi a **copertura totale della quota di riserva, pari a n. 6 unità in 4 anni**, nonché a realizzare il programma per l'assolvimento dell'obbligo occupazionale, trasmesso in data 22/05/2026 prot. Prov. n. 37702;

art. 2

Il datore di lavoro, in particolare, si impegna a effettuare le assunzioni di cui all'art. 1 del presente atto secondo il seguente calendario:

Entro il 31/12/2026	n. 2 assunzioni
Entro il 31/12/2027	n. 1 assunzione
Entro il 31/12/2028	n. 1 assunzione
Entro il 31/12/2029	n. 2 assunzioni

art. 3

Il datore di lavoro si impegna, inoltre, a collaborare con la Provincia al monitoraggio dell'inserimento inviando, su richiesta della Provincia, una comunicazione circa l'andamento del percorso di inserimento.

Si impegna, altresì, a presentare una relazione conclusiva al termine del programma per l'assolvimento dell'obbligo occupazionale della presente convenzione, qualora intenda richiedere una nuova convenzione.

art. 4

La presente convenzione ha durata di 4 anni (quattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte della Provincia di Cremona.

art. 5

Il datore di lavoro s'impegna a provvedere alle assunzioni nel rispetto del programma per l'assolvimento dell'obbligo occupazionale, definito e concordato con il Servizio Provinciale competente per il Collocamento Mirato.

art. 6

Il suddetto programma costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione e definisce i seguenti elementi:

- a) numero dei posti da ricoprire
- b) calendario delle assunzioni
- c) profilo professionale e mansioni richieste
- d) CCNL, tipologia di contratto e orario settimanale
- e) modalità di realizzazione del programma
- f) modalità della prova selettiva
- g) criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria
- h) altre informazioni utili

art. 7

Il datore di lavoro, qualora intenda presentare una ulteriore proposta di convenzione, da attivarsi senza soluzione di continuità alla scadenza del presente atto, si impegna a inoltrare apposita istanza – unitamente alla relazione conclusiva – prima del termine naturale della presente convenzione. Per la sottoscrizione e la durata della convenzione successiva, la Provincia valuterà:

- gli adempimenti occupazionali precedentemente assolti,
- gli esiti delle modalità di inserimento della precedente convenzione.

art. 8

Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni di assunzione origini esclusivamente dall'inadempienza del datore di lavoro, il Servizio Provinciale competente per il Collocamento Mirato attiverà, nei confronti dello stesso, la procedura di avviamento numerico per le unità lavorative corrispondenti e la procedura di segnalazione finalizzata all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 15 comma 3 della legge n. 68/1999.

art. 9

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia ai criteri e alle procedure approvate con deliberazione del Presidente della Provincia n. 66 dell' 11/05/2026, alla normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego e di collocamento mirato e successive applicazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, _____

Comune di Cremona
Il Dirigente
dr. Fabio Scio

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Provincia di Cremona
La Dirigente
dr.ssa Barbara Faroni

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

